

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 18 luglio 2003 - Deliberazione N. 2334 - Area Generale di Coordinamento N. 18 Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero e Spettacolo - Criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi della L.R. 48/85 anno 2002-2003.

ALLEGATO A

“Criteri e modalità per la concessione di contributi in campo teatrale e musicale per la stagione artistica 2002/2003 - l.r. 6 maggio 1985, n. 48”

Art. 1

Finalità

La Regione Campania riconosce nel teatro una componente essenziale della diffusione della cultura concorrendo al suo sviluppo come strumento di valorizzazione delle attività collegate al turismo, alla valorizzazione ed alla rivitalizzazione dei beni culturali nell'ambito della comunità regionale.

Art. 2

Ambiti d'intervento

La Giunta Regionale della Campania eroga contributi in conto capitale ai soggetti che svolgono attività in campo teatrale e musicale; concorre inoltre alla ristrutturazione, adattamento e ammodernamento di immobili di proprietà pubblica destinati ad attività teatrali e musicali nonché al recupero e alla riattazione di teatri e spazi anche privati, nei limiti della competenza dei capitoli gestionali n. 5106 (per gli artt. 5 e 6) e n. 5108 (per gli artt. 4, 7, 8, 9 e 10) della U.P.B. 3.11.31, esercizio finanziario 2003, secondo i criteri e le modalità di seguito specificate.

Art. 3

Soggetti beneficiari

I contributi previsti possono essere concessi ad Enti locali e/o territoriali, a Teatri pubblici e privati, a Organismi pubblici e privati di distribuzione teatrale, a Consorzi, a Cooperative, a Compagnie teatrali, ad istituti di ricerca e formazione teatrale, ad Associazioni musicali e cooperative musicali, a Società, a Consorzi di cooperative e Comitati regolarmente costituiti, che perseguano finalità di cui all'art. 1 della l.r. 48/85, tra coloro che abbiano presentato istanza, per la stagione artistica 2002/2003, entro il termine di cui all'art. 11 della l.r. 48/85, ai sensi degli artt 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della l.r. 48/85, per attività in campo teatrale e musicale nonché per lavori di ristrutturazione di immobili di proprietà pubblica e privata, da svolgersi nel periodo dal 1 ottobre 2002 al 30 settembre 2003.

Art. 4

Ammissibilità delle istanze

1. Gli organismi di cui al precedente articolo che hanno prodotto istanza nel termine del 15 settembre 2002, ai sensi degli artt. 4, 7, 8, 9 e 10 l.r. 48/85, corredata da tutta la documentazione prevista, sono tenuti a presentare, entro e non oltre il 15 ottobre 2003 pena l'esclusione da eventuali benefici, la seguente documentazione consuntiva, relativa all'attività artistica svolta:

- a) relazione del progetto artistico effettuato;
- b) elenco bordereaux;

- c) consuntivo analitico delle spese e delle entrate;
- d) personale utilizzato;
- e) versamenti contributi E.N.P.A.L.S.;
- f) rassegna stampa, brochures, attestati relativi al progetto effettuato

2. Gli organismi di cui al precedente articolo che hanno prodotto istanza nel termine del 15 settembre 2002, ai sensi dell'articolo 6 l.r. 48/85, corredata da tutta la documentazione prevista, sono tenuti a presentare, entro e non oltre il 15 ottobre 2003 pena l'esclusione da eventuali benefici, la seguente documentazione consuntiva, relativa agli interventi strutturali eseguiti:

- a) Consuntivo analitico dei lavori e relazione tecnica descrittiva;
- b) Certificato di regolare esecuzione con perizia giurata;
- c) Certificato di agibilità;

Art. 5

Determinazione dei contributi articoli 5 e 6 l.r. 48/85

1. La determinazione dei contributi avviene secondo le seguenti disposizioni e criteri ad integrazione di quelli già indicati dalla l.r. 48/85, sia nella premessa che nel regime delle singole tipologie di interventi ammissibili ai contributi.

2. Le risorse finanziarie attribuite per l'anno 2003 sul cap. 5106, U.P.B. 3.11.31, sono così percentualmente ripartite:

Capitolo 5106	
art. 5	50%
art. 6	50%
tot.	100%

3. Contributi di cui all'articolo 5 l.r. 48/85: agli Enti locali richiedenti si assegna il 70% del costo dei lavori. Qualora le risorse finanziarie disponibili, nella misura del 50% della competenza assegnata sul cap. 5106, dovesse risultare inferiore alle richieste presentate, si procederà ad assegnare prioritariamente i contributi secondo le seguenti tipologie di interventi:

- a) Progetto ristrutturativo di consolidamento edificio;
- b) Riattazione, adattamento e adeguamento funzionale dei locali;
- c) Ammodernamento arredo interno e relative attrezzature;

All'interno di ciascuna delle precedenti tipologie sarà data precedenza a:

- a) Struttura inserita in un parco nazionale;
- b) Storicità dell'immobile e pregio artistico dello stesso;
- c) Valenza turistica del territorio;
- d) Preventivo inferiore.

Eventuali somme non assegnate saranno utilizzate per l'articolo 6 l.r. 48/85.

4. Contributi di cui all'articolo 6 l.r. 48/85: ai soggetti aventi diritto si assegna una percentuale del costo dei lavori derivato dal rapporto tra il 50% della competenza sul capitolo 5106, aumentato dell'eventuale avanzo di assegnazione per l'art. 5, e il totale dei disavanzi di tutti gli aventi diritto.

Art. 6

Determinazione contributi articoli 4, 7, 8, 9 e 10.

1. Contributi di cui all'articolo 4 l.r. 48/85: agli Enti Locali aventi diritto si assegna il 70% del disavanzo presentato, che costituisce la base matematica per il calcolo del contributo;

2. Contributi di cui all'articolo 7 l.r. 48/85: per gli organismi aventi diritto si prende a base matematica il disavanzo, considerato però nel rapporto percentuale che intercorre tra le entrate e le uscite.

Per gli organismi che hanno presentato le entrate pari a zero la base matematica è costituita dal 10% delle uscite.

Tale base matematica viene poi moltiplicata per un coefficiente compreso tra 0,3 e 3 assegnato sulla scorta della somma dei seguenti parametri:

- a) valenza artistica (da 0,1 a 1)
- b) valorizzazione dell'attività legata al turismo (da 0,1 a 1)
- c) valorizzazione e rivitalizzazione dei beni culturali in ossequio all'art. 1 della l.r. 48/85 (da 0,1 a 1)

3. Contributi di cui agli articoli 8, 9 e 10 l.r. 48/85: per gli organismi aventi diritto viene assegnato, secondo i parametri di cui all'art. 7, uno dei coefficienti, indicati nella tabella seguente, al quale corrisponde la percentuale sul disavanzo presentato che formerà la base matematica:

Coefficiente	Percentuale sul Disavanzo
0.5	25 %
1	35 %
1.5	45 %
2	55 %
2.5	65 %
3	75%

4. Per gli organismi che hanno presentato le entrate pari a zero la percentuale sul disavanzo da considerare è costituita dal 10% delle uscite.

Il totale delle somme costituenti la base matematica per gli artt. 4, 7, 8, 9 e 10, nel caso in cui risultino eccedenti la competenza prevista dal correlato capitolo, viene ridotto in proporzione uguale per tutti e pari alla somma eccedente la disponibilità stessa.

Art. 7

Conclusione del procedimento

A conclusione del procedimento il Dirigente dell'A.G.C. Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero e Spettacolo, o il Dirigente del Settore delegato, vista la competenza sui capitoli gestionali nn. 5106 e 5108 (U.P.B. 3.11.31) del Bilancio 2003, sulla base dell'istruttoria compiuta dal Servizio Spettacolo e sulla scorta del parere espresso dalla Commissione Tecnica Consultiva, di cui all'art. 13 della l.r. citata, emana apposito provvedimento di riparto per la stagione artistica 2002/2003.